



Bruxelles, 7 dicembre 2022  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0422(COD)**

---

---

**15006/22  
ADD 2**

**COPEN 409  
DROIPEN 155  
ENV 1209  
JAI 1558  
CODEC 1841**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	ST 14734/22, WK 16106/22 REV 1
n. doc. Comm.:	ST 14459/21 + COR 1 + ADD 1 + ADD 2 COR 1 + ADD 3
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente - Orientamento generale - Dichiarazione della delegazione estone

---

L'Estonia presenta la seguente dichiarazione da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio in cui sarà esaminato il progetto di direttiva:

"L'Estonia sostiene pienamente gli obiettivi della proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE.

L'Estonia può accettare l'orientamento generale come compromesso, ma desideriamo esprimere le nostre preoccupazioni in merito all'evoluzione del diritto penale dell'Unione europea. Ogni nuova proposta in materia di diritto penale introduce elementi aggiuntivi destinati inevitabilmente a diventare la norma per i futuri strumenti dell'Unione europea. Sebbene tali requisiti siano formalmente limitati a specifiche sfere di criminalità, gli Stati membri devono anche garantire che il loro diritto penale costituisca un insieme coerente. Ciò significa che il recepimento di tali norme comporterà spesso modifiche tali da incidere sull'intero ordinamento giuridico penale di uno Stato membro.

L'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. L'articolo 83, paragrafo 3, e l'articolo 67, paragrafo 1, sottolineano l'importanza di salvaguardare le tradizioni giuridiche e gli aspetti fondamentali degli ordinamenti giuridici penali nazionali. È sempre più dubbio se alcune delle nuove norme specifiche previste dalle nuove direttive costituiscano effettivamente i requisiti minimi previsti dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE o non vadano oltre il minimo necessario. L'Estonia si domanda se l'armonizzazione delle sanzioni per le persone fisiche di cui all'articolo 5 qualora il reato sia commesso per grave negligenza, l'armonizzazione delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche di cui all'articolo 7 e l'armonizzazione dei termini di prescrizione di cui all'articolo 11 restino nell'ambito dell'armonizzazione minima. Chiediamo pertanto alla Commissione e al Consiglio di garantire che l'armonizzazione del diritto penale sia effettivamente l'armonizzazione minima."

---